#### **AVVOCATI PER L'UCRAINA**

L'Ordine degli Avvocati di Lucca, nel rispetto dell'invito del CNF, ha creato un contact point costituito da due membri, cui si aggiunge un nutrito gruppo di colleghi che si sono offerti di collaborare per fornire assistenza ai profughi ucraini in questo delicato momento di emergenza.

Proprio in quest'ottica nasce l'idea di un vademecum in grado di orientare professionisti, persone in fuga dall'Ucraina e soggetti ospitanti, sugli adempimenti immediatamente necessari.

#### 1) DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'

Chiunque dà ospitalità ai cittadini ucraini deve effettuare entro 48 ore la comunicazione di ospitalità all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, rappresentata dalla Questura o dai Commissariati di zona e, nei comuni ove non vi sono Commissariati di Polizia, presso la Polizia Locale.

La comunicazione di ospitalità rappresenta e costituisce il domicilio della persona, a mezzo del quale sarà possibile individuare la Questura competente per gli ulteriori incombenti.

La Questura di Lucca ha messo a disposizione il modulo con il quale effettuare la dichiarazione che può essere scaricata al seguente link:

https://questure.poliziadistato.it/statics/46/dichiarazione-di-ospitalita.pdf

#### Nello specifico:

- se il cittadino ucraino viene ospitato nel Comune di Lucca la dichiarazione andrà inoltrata all'indirizzo immig.quest.lu@pecps.poliziadistato.it ;
- se ospitato nel Comune di Viareggio, all'indirizzo comm.viareggio.lu@pecps.poliziadistato.it,
- se ospitato nel Comune di Forte dei Marmi, all'indirizzo comm.fortedeimarmi.lu@pecps.poliziadistato.it .

#### 2) DICHIARAZIONE DI PRESENZA

I cittadini ucraini sono ammessi nello Spazio Schengen, e quindi anche in Italia, per un periodo di 90 giorni, in esenzione di visto.

Al momento dell'ingresso dello Spazio Schengen (quindi, ad esempio, al confine polacco o romeno) deve essere apposto il timbro della polizia di frontiera e, da tale data, decorrono i 90 giorni di presenza legale.

Il timbro della polizia di frontiera, italiana o di altro Paese UE, apposto sul passaporto biometrico ucraino, nel momento dell'ingresso nell'area Schengen, vale quale autorizzazione alla presenza sul territorio senza bisogno di altro adempimento.

Se invece il timbro d'ingresso sul passaporto non è stato apposto, o quando la persona sia sprovvista di passaporto, è necessario che il cittadino ucraino si rechi presso la Questura di Lucca o presso i Commissariati anzidetti, per rendere la dichiarazione di presenza.

Anche questo modulo può essere scaricato dal sito della Questura di Lucca al seguente link

## https://questure.poliziadistato.it/statics/06/dichiarazione-dipresenza.pdf

In mancanza di documento identificativo, dovrà essere attivata una procedura con l'Ambasciata d'Ucraina a Roma la quale ha già comunicato la disponibilità a rilasciare un certificato di identificazione ai cittadini ucraini sprovvisti di passaporto nonché ad inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori di anni 16 sprovvisti di documenti.

Il Gabinetto dei Ministri d'Ucraina, inoltre, ha emanato una delibera con la quale la validità dei passaporti è prorogata fino a 5 anni.

Sul sito del Ministero dell'Interno è prevista una scheda (in italiano, inglese, ucraino) sicuramente utile per coloro che entrano nel nostro paese:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto\_ita.pdf

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto\_eng.pdf

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto\_ucr.pdf

Occorre precisare che la permanenza di 90 giorni può essere prorogata di ulteriori 90 giorni in presenza di ragioni umanitarie che non consentano il

rientro in Ucraina (si veda <u>articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del</u>

<u>Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009</u>).

In questo caso il cittadino ucraino rimane in Italia sino ad un massimo di 180 giorni senza alcun tipo di ulteriore adempimento.

#### 3) PROTEZIONE TEMPORANEA

Si è appena detto che il cittadino ucraino può non fare alcuna richiesta per i primi 90 giorni oppure richiedere un'estensione del visto sino ad un massimo di 180 giorni.

Sappiamo però che Il Consiglio europeo, in data 3 marzo 2022, ha preso la decisione esecutiva di attuazione della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea.

Cosa si intende per protezione temporanea?

La protezione temporanea è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, "nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione". La ratio della Direttiva è quindi quella di costituire un meccanismo di reazione rapida che da una parte tuteli le persone sfollate, e dall'altra "difenda" da un carico insostenibile i sistemi di asilo già in essere negli Stati membri dell'Unione.

Tale permesso è già espressamente previsto dall'art. 20 D. lgs. n. 286/1998 (il noto T.U. in materia di immigrazione).

Il Ministero dell'Interno, con **Circolare del 10 marzo 2022**, (nelle more del DPCM che, in esecuzione della Decisione del Consiglio UE, dovrà delineare requisiti, condizioni e modalità di rilascio del permesso di soggiorno per "protezione temporanea"), ha provveduto a dare indicazioni provvisorie da integrarsi, poi, con le disposizioni del D.P.C.M.

Questi i passaggi più importanti della richiamata Circolare del Ministero:

"... a partire da venerdì 11 marzo 2022, le Questure potranno effettuare la sola acquisizione delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea e procedere con l'istruttoria fino alla fase di verifica della pratica. L'autorizzazione, e quindi la successiva stampa e consegna del titolo, dovrà essere posticipata fino alla pubblicazione del D.P.C.M., al fine di adeguare il procedimento alle indicazioni ivi contenute.

Le istanze dovranno essere accettate direttamente presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, prive dell'imposta di bollo.

L'Operatore dello sportello procederà alla stampa del mod. 209, la cui ricevuta, corredata di foto e codice fiscale, dovrà essere rilasciata al richiedente anche ai fini di poter accedere alle prestazioni di carattere sanitario.

Si precisa che tale tipologia di soggiorno sarà di **durata annuale**, a decorrere del 4 Marzo 2022, e la validità dello stesso non potrà superare la data 4 marzo 2023.

In attesa della pubblicazione del DPCM che definisca quali categorie di persone rientrino nelle misure di protezione temporanea si fa presente che la richiesta di tale tipologia di soggiorno per il momento e riservata ai soli:

- 1. Cittadini ucraini e ai loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- 2. Apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina e ai loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che sono sfollati dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.

In presenza di minori accompagnati da persone adulte che ne dichiarano la potestà genitoriale, qualora risulti impossibile verificare con certezza la veridicità del documento attestante la potestà genitoriale, ferma restando la necessità di notiziare il Tribunale per i Minorenni, occorre interessare la rappresentanza diplomatica ucraina in Italia per gli opportuni riscontri circa la documentazione esibita attestante il vincolo familiare.

Nel caso in cui i minori siano accompagnati da persone adulte diverse dagli esercenti la potestà genitoriale (parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale) gli stessi devono essere considerati quali "minori stranieri non accompagnati" e sarà necessario attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini dell' attivazione del procedimento per la nomina del tutore".

E' stata emanata altresì un'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3 marzo 2022, n. 872, con la quale all'art. 7, in materia di lavoro, si stabilisce che "Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modifiche e integrazioni".

Questa circolare assume un'importanza fondamentale perché con il possesso della semplice ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è possibile svolgere attività lavorativa.

Il 28 marzo il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM che, in esecuzione della Decisione del Consiglio UE, ha delineato requisiti, condizioni e modalità di rilascio del permesso di soggiorno per "protezione temporanea".

Non si ravvisano, nonostante la lunga attesa, novità di rilievo rispetto alla Decisione del Consiglio UE ed in particolare alle categorie di soggetti destinatari della protezione temporanea.

La Questura di Lucca ha precisato che i cittadini ucraini possono rivolgersi allo sportello dell'<u>Ufficio Immigrazione il martedì dalle 08.30 alle 12.00-e dalle 14.30-17.30</u>, il mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, mentre per coloro che si trovano nel territorio di competenza dei Commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi potranno recarsi presso i rispettivi sportelli dell'Ufficio Immigrazione il mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.00.

Alternativamente potranno contattare l'<u>Ufficio Immigrazione della Questura di Lucca dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 al numero 0583-455498</u> o in alternativa a mezzo mail <u>immig.quest.lu@pecps.poliziadistato.it</u>.

#### 4) RICHIESTA DI ASILO

I cittadini ucraini potranno altresì fare richiesta di riconoscimento dello *status di rifugiato*, cioè accedere alle forme di protezione internazionale, protezione sussidiaria o protezione speciale, previste dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, dalla Direttiva Europea 2004/83/CE, nonché dalla legislazione nazionale di riferimento.

In tal senso, brevemente, potranno fare ricorso alla richiesta di protezione internazionale tutte le persone che temono, tornando in Ucraina, di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche.

Ugualmente potranno accedere alla protezione sussidiaria coloro che temono di essere sottoposti, in caso di rientro in Ucraina, ad un "danno grave", rappresentato dalla condanna a morte o dall'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante oppure, per quanto meglio ci occupa, essere sottoposti alla "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale" (art. 14, lett. c) D. lgs. n. 251 / 2007).

Infine ove non ricorrano i presupposti per la protezione internazionale o la protezione sussidiaria, potrà essere comunque riconosciuta, direttamente dal Questore, la protezione speciale.

La procedura della richiesta asilo potrà essere attivata dall'interessato dinanzi alla Questura di Lucca previo appuntamento (in presenza di un legale questi invierà richiesta a mezzo PEC all'indirizzo asilo.quest.lu@pecps.poliziadistato.it ): in quella sede verrà formalizzata la domanda di asilo, con ritiro del passaporto e rilascio di ricevuta, che costituisce permesso provvisorio, valido fino al rilascio di successivo permesso cartaceo per richiesta asilo.

Decorsi 60 giorni dalla presenta della domanda di asilo, il richiedente potrà svolgere attività lavorativa ed iscriversi alle liste dei Centri per l'impiego per la ricerca del lavoro.

Formalizzata la domanda di asilo la Questura la trasmetterà alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, con sede in Via Giacomini n. 8 – Firenze, che poi procederà all'audizione del richiedente.

Con Decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. dell'11.3.2022 è stata prevista la revisione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale: dal 12 marzo al 31 dicembre 2022 l'Ucraina è stata sospesa dall'elenco dei Paesi di origine sicuri.

Le domande di coloro che provengono da un Paese considerato sicuro vengono trattate in forma più rapida, e vi è la presunzione di provenire da uno Stato organizzato con un sistema democratico e rispettoso dei diritti umani, per cui, a carico del richiedente, vi è un più forte onere della prova al fine di dimostrare la propria condizione di persecuzione o di danno grave.

Per tutto il tempo dell'attesa della convocazione verrà rinnovato il permesso per richiesta asilo.

All'esito dell'audizione, la Commissione Territoriale emetterà un provvedimento con il quale potrà essere respinta la richiesta oppure potrà essere riconosciuta, alternativamente, la protezione internazionale o la protezione sussidiaria, in subordine la Commissione potrà trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il permesso per protezione internazionale e il permesso per protezione sussidiaria consentono di svolgere attività lavorativa, consentono il ricongiungimento familiare, danno accesso a tutti i servizi, sono convertibili in permesso per motivi di lavoro.

# In caso di rientro in Ucraina, anche temporaneo, il permesso per protezione internazionale o per protezione sussidiaria, potrà essere revocato.

Il permesso per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, consente il ricongiungimento familiare, dà accesso a tutti i servizi, è convertibile in permesso per motivi di lavoro.

<u>Nota</u>: il DPCM prevede all'art. 3 che se un soggetto già titolare di protezione temporanea faccia richiesta di protezione internazionale, la sua domanda viene sospesa sino alla cessazione della protezione temporanea. Ovviamente il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso ai benefici della protezione temporanea.

## 5) Minori stranieri non accompagnati

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze, congiuntamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e come ormai ogni Tribunale per i Minorenni, in ordine ai minori stranieri non accompagnati ha emesso una nota in data 10.03.2022, di cui si riportano i passaggi più significativi:

"... le persone di età inferiore agli anni 18 che raggiungono il territorio italiano senza genitori vanno considerate quali "minori stranieri non accompagnati", a favore dei quali bisogna attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini dell'attivazione del procedimento per la nomina del tutore (procmin.firenze@giustizia.it; tutoriMSNA.tribmin.firenze@giustizia.it) ...

Ai fini di cui sopra converrà derogare agli ordinari criteri di segnalazione dei minori stranieri non accompagnati alla sola Procura della Repubblica per i minorenni, invitando gli enti in indirizzo a segnalare la presenza di minori ucraini non accompagnati sia alla Procura predetta che al Tribunale per i minorenni.

Alla luce delle considerazioni che precedono si prega, pertanto, di procedere ad immediata segnalazione di tutti i minorenni provenienti dall'Ucraina senza la presenza dei genitori, avendo cura di evidenziare:

a. generalità dei minori dei genitori b. identità degli eventuali accompagnatori presenza di parenti in Italia C. d. luogo e modalità di accoglienza.

Nel caso di minori ucraini con parenti residenti in Italia, questi ultimi potranno presentare direttamente al Tribunale per i minorenni domanda per la nomina di tutore".

In ordine ai profughi minori si veda il vademecum per l'accoglienza predisposto dalla Società Italiana di Pediatria visionabile al seguente link:

https://sip.it/2022/03/09/dalla-sip-un-vademecum-per-laccoglienza-dei-minori-in-fuga-dallucraina/

Si veda altresì il PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI adottato dal Ministero dell'Interno il 25 marzo u.s.

https://anci.lombardia.it/documenti/13806-Pianominoristranierinonaccompagnati l25marzo20221.pdf

## 6) DISPOSIZIONI SANITARIE

Per poter soggiornare nel nostro Paese devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) fino al 31 marzo 2022, <u>entro 48 ore</u> dall'ingresso nel territorio nazionale va effettuato un tampone molecolare o antigenico per SARS-CoV-2; è possibile prenotare il tampone compilando il modulo disponibile al link: <u>https://bit.ly/3IAbx2i</u>, segnalando così la presenza sul territorio direttamente al Dipartimento di prevenzione che procederà alla prenotazione;
- b) nei cinque giorni successivi al tampone va osservato il regime di autosorveglianza con obbligo di indossare la mascherina FFP2.

Rilascio codice Stp (Straniero temporaneamente presente)

Alle persone che non hanno un documento di regolare soggiorno vengono
garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti ed essenziali e i
programmi di medicina preventiva. In questi casi viene consegnato
all'interessato un codice STP (stranieri temporaneamente presenti) che può
essere richiesto presso gli uffici USL presenti sul territorio. Il codice identifica
l'assistito, è valido su tutto il territorio nazionale per un periodo di sei mesi
ed è rinnovabile.

In particolare, in ordine alle procedure Covid 19, si riporta quanto indicato sul sito

https://www.uslnordovest.toscana.it/notizie/8455-profughi-dall-ucraina-12-punti-accoglienza-allestiti-dall-ausl-toscana-nord-ovest:

"Dodici punti di accoglienza per assistere dal punto di vista sanitario i profughi che stanno arrivando anche nel territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

Li sta allestendo l'Asl, mettendo così in atto le misure previste per contrastare l'emergenza umanitaria generata dal conflitto tra Russia e Ucraina. L'Azienda si sta muovendo in accordo con le prefetture e gli enti locali. Saranno infatti le prefetture a segnalare i profughi in arrivo per ogni territorio. Questi saranno indirizzati nei punti di accoglienza dell'Asl, dove sarà loro assegnato un codice STP (Straniero temporaneamente presente) con il quale potranno usufruire dell'assistenza sanitaria in Italia.

Ogni profugo sarà sottoposto a tampone per rilevare eventuali casi di positività al Covid 19 e ad una visita medica, per valutarne il generale stato di salute, la presenza di eventuali malattie croniche, per conoscerne la situazione vaccinale ed eventualmente procedere con le vaccinazioni mancanti, compresa quella contro il Covid.

Le persone positive al Covid saranno ospitate negli alberghi sanitari dell'Asl.

Negli ambulatori di prima accoglienza saranno presenti le professionalità necessarie a garantire la piena presa in carico delle persone dal punto di vista medico, infermieristico, sociale e di mediazione culturale.

Ecco l'elenco dei dodici punti di accoglienza che saranno allestiti dall'Asl:

Casa della salute di Palazzo Baracchini, in via Nazionale a **Villafranca in Lunigiana**;

Casa della salute di via Bassa Tambura a Massa;

Centro socio-sanitario di via Campo d'Appio ad **Avenza** (**Carrara**);

Casa della salute "Tabarracci", in via Fratti a Viareggio;

Centro socio-sanitario di via Serchio a Gallicano;

Cittadella della salute "Campo di Marte" a **Lucca**;

Hub vaccinale di piazza del Mercato a **Pontedera**;

Casa della salute/poliambulatorio di Borgo San Lazzaro a Volterra;

Centro socio-sanitario di via Mondolfi a Livorno;

Centro socio-sanitario di via Aldo Moro a Rosignano Solvay;

Centro socio-sanitario di **Piombino** (loc. Perticale);

Ospedale di Portoferraio".

## **7) EMERSIONE 2020**

Infine, una breve notazione sulle pratiche di emersione dei rapporti di lavoro riferite a cittadini di nazionalità ucraine: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato <u>la circolare dell'8 marzo 2022 n. 1521</u>, indirizzata agli Ispettorati territoriali, con la quale raccomanda di assicurare priorità alle pratiche anzidette.